



COMUNE di SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 23/03/2021 NUMERO: 41

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I., FINALIZZATO A DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI SAVONA PRESSO IL POLO ARCHIVISTICO (PARER) DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 10:00, in Savona, con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *	Presente
ARECCO MASSIMO *	Assente
MONTALDO SILVANO	Presente
SANTI PIETRO	Assente
ZUNATO MARIA	Presente
SCARAMUZZA MAURIZIO	Presente
LEVRERO ROBERTO	Presente
ROMAGNOLI ILEANA *	Presente
RODINO DORIANA	Presente
SOTGIU ANDREA	Presente

*** Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.**

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Santi Pietro.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I., FINALIZZATO A DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI SAVONA PRESSO IL POLO ARCHIVISTICO (PARER) DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

L'ASSESSORE per le
Azioni per la Smart City e l'Agenda Digitale

Premesso che:

- l'art. 43 del Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che: *“I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento,(...) sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce espressamente all'art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'art. 34, comma 1-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) dispone che *“Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: (A) all'interno della propria struttura organizzativa oppure (B) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID;*
- che il Comune di Savona con Delibera della Giunta Comunale n° 225 del 03/11/2015 ha approvato lo schema di di Accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici della durata di cinque anni e che tale accordo scade a marzo 2021;
- i Piani Triennali per l'informatica nella P.A. (2017-2019 approvato con DPCM 31 maggio 2017, 2019-2021 approvato con DPCM 26 giugno 2019 e per il triennio 2020-2022 approvato con D.P.C.M. del 17 luglio 2020) dispongono, tra l'altro:
 - che le Pubbliche Amministrazioni conservino a norma i propri documenti informatici e relative aggregazioni, tramite anche accordi di collaborazione tra amministrazioni per la condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla conservazione o adesione ai servizi offerti da poli di conservazione;
 - la conservazione digitale si realizza attraverso il ricorso a conservatori accreditati da AGID;
 - la strategia della trasformazione digitale della pubblica amministrazione deve avvenire secondo il principio del *“cloud first”* secondo il modello cloud definito;
- che la Regione Emilia Romagna a far data dal 1 gennaio 2021 ha sciolto l'Istituto IBACN a cui apparteneva il Polo Archivistico, articolazione organizzativa regionale con propria personalità giuridica, riallocando direttamente in capo a sé le funzioni di conservazione, in ottemperanza alla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 7/2020 (art. 2, comma 1). Quindi l'IBACN ha cessato di svolgere ogni attività il 31 dicembre 2020 e ad oggi il Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna è

incardinato nella Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione. Questa variazione ha comportato conseguentemente una riorganizzazione in termini procedurali e di delega di sottoscrizione degli accordi per la conservazione digitale che è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 161/2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione, stabilendo che sarà sottoscritto dal Direttore Generale della Direzione Risorse, Europa Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna.

- Visto il nulla osta espresso dalla Soprintendenza archivistica della Liguria con nota in data 1/9/2015 protocollo 50252;
- la Regione Emilia-Romagna, in forza dell'accreditamento e l'iscrizione nell'elenco dei conservatori accreditati di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 82/2005:
 1. è soggetto pubblico che svolge attività di conservazione dei documenti informatici ed iscritto nell'elenco dei conservatori accreditati pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
 2. è qualificata come fornitore di servizi SAAS in qualità di CSP sul "Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA (cloud marketplace nazionale)" per i servizi offerti dal Polo archivistico ed ha acquisito le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità) per il perimetro della conservazione digitale, ISO/IEC 27017:2015 (Sicurezza per i servizi in cloud) e ISO/IEC 27018:2019 (Protezione delle informazioni personali), ed esteso la certificazione ISO/IEC 27001:2013 (Sicurezza);
 3. è pertanto in grado, relativamente ai servizi offerti dal Servizio Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna, di fornire garanzie sufficienti volte a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dati rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia (GDPR – D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche) ed assicuri la tutela degli interessati;

Dato atto che:

i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Ritenuto che è pertanto interesse del Comune di Savona avvalersi del polo archivistico della Regione Emilia-Romagna (PARER) per la conservazione digitale dei documenti

informatici prodotti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando a tal fine un apposito Accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, da considerarsi parte sostanziale e integrante della medesima;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

- di approvare per i motivi già esposti e che si richiamano integralmente, lo schema di Accordo di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;
- di affidare pertanto la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge, alla Regione Emilia-Romagna, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base all'allegato Accordo di collaborazione;
- di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1) provvederà il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi;
- di dare atto che, a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, il Comune di Savona si impegna a erogare alla Regione Emilia-Romagna l'importo complessivo pari a € 5.200,00 conformemente a quanto previsto all'art 7 dell'allegato schema di Accordo e come previsto dall'allegato 1 "Calcolo Rimborso Costi" per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti, allegato all'Accordo di cui al punto 1);
- di dare atto che il presente accordo comporta un costo complessivo di € 2.310,00# per i tre anni così suddivisi:
costo annuale conservazione € 570,00#
costo avviamento € 600# una tantum
- da atto che i costi per l'annualità 2021 trovano copertura sugli impegni già assunti in virtù dell'accordo quinquennale stipulato nel 2015 con determinazione n°4784/2019 e n° 861/2021 sul capitolo 154.01 del bilancio per l'esercizio in corso dando atto, fin d'ora, che per gli anni successivi si provvederà alla relativa assunzione degli impegni di spesa necessari; tali importi potranno essere aggiornati in accordo tra le Parti qualora la quantità di oggetti in conservazione si discosti significativamente nel tempo da quanto previsto nel predetto allegato 1.
- di stabilire che la durata dell'Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1) sia fissata in 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, così come previsto dall'art. 09 dell'Accordo, fermo restando quanto previsto in materia di

recesso dall'art. 10 dell'Accordo medesimo;

- di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale in ossequio al disposto di cui all'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere rapidamente con il rinnovo delle attività di conservazione documentale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore competente;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere rapidamente con il rinnovo delle attività di conservazione documentale.

Il Sindaco
Avv.
CAPRIOGLIO ILARIA

Il Segretario Generale
Dott.ssa
BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)